



Regione Sicilia
COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

n. 14
del 22/03/2019

OGGETTO
PROGETTO TECNICO ECONOMICO – SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI ASSORO PER L'ANNO 2019
- RINVIO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di Marzo alle ore 15:30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CALANDRA MARINELLA	Presidente	X	
GIUNTA SALVATORE	Vice Presidente	X	
TOSETTO AMBRA	Consigliere Anziano	X	
MURATORE MAURIZIO	Consigliere	X	
BANNO' IGNAZIO	Consigliere	X	
PANTO' ANTONINO	Consigliere	X	
BONOMO MARIA LORELLA	Consigliere	X	
VIRZI SALVATORE	Consigliere	X	
BANNO' ANTONELLA	Consigliere		X
RAGUSA MANUELA	Consigliere	X	
PORTO ANTONINO ROSARIO	Consigliere	X	
BANNO' MARIO	Consigliere	X	

Assegnati numero 11 . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.
Presenti n. 11 assenti n. 1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor **CALANDRA MARINELLA** , nella sua qualità di **Presidente**
Partecipa il **Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO**
La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;
- Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 in data 10/07/2014 e n. 17 del 30/07/2015, esecutiva, ed in particolare l'articolo 29;

Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
- a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina

l'articolazione tariffaria.

Vista la nota del Presidente del C.d. A. della S.R.R. Enna Provincia – Ato 6 – protocollo n. 78 del 02.02.2018 assunta al protocollo generale di questo Ente al Numero 853 del 03.02.2018, avente ad oggetto : Gestione del servizio di Igiene Ambientale a partire dal 01.03. 2018 con la quale ha comunicato che :

Premesso che :

- *L'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/rif del 01.12.2017, prevede che il Commissario Straordinario debba garantire la continuità del servizio di gestione integrata nei Comuni, afferenti la SRR, e che non hanno provveduto all'affidamento definitivo o temporaneo, ai sensi della L.R. 9/2010 e s.m.i. e delle successive ordinanze, fino alla data del 28.02.2018;*
- *Che solo i Comuni di Calascibetta, Cerami e Sperlinga non hanno costituito l'ARO e, pertanto, la SRR provvederà solo per gli stessi, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 9/2010 e s.m.i. , ad individuare il soggetto gestore definitivo per il servizio di Igiene Ambientale;*
- *Questa SRR, dal 26.06.2017, è nelle condizioni di individuare e trasferire il personale, operativo e amministrativo, ai vari gestori individuati dai Comuni sia definitivi, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 9/2010 e s.m.i., che temporanei, ai sensi delle successive ordinanze;*
- *Che alla data odierna non tutti i comuni hanno provveduto ad individuare il gestore definitivo e/o temporaneo;*
- *La società EnnaEuno S.p.A. in liquidazione, come più volte comunicato dalla stessa, non è nelle condizioni di poter garantire il servizio;*
- *La Società Ambiente e Tecnologia s.r.l. (società di scopo) non ha ancora ottenuto le prescritte autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale (SRT);*

Per quanto sopra con la presente si invitano i Comuni in indirizzo a voler fornire, entro dieci giorni dal ricevimento della presente, il nominativo della ditta alla quale è stato affidato il servizio in oggetto in maniera definitiva, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/2010 e s.m.i., o temporanea, ai sensi delle successive ordinanze, al fine di poter predisporre il trasferimento del personale, operativo e amministrativo, afferente il cantiere.

Si ricorda, inoltre, che anche con l'affidamento provvisorio si dovrà garantire l'occupazione degli operativi previsti nel piano di intervento oltreché gli amministrativi, in misura non inferiore a 1 a 9, così come previsto nel Piano d'Ambito approvato è vincolante per i Comuni soci. La non osservanza degli obblighi occupazionali sulla base della L.R. 9/2010, degli accordi sindacali e del Piano d'Ambito approvato potrebbe comportare responsabilità amministrative, civili e penali (art. 28 statuto dei lavoratori, legge 300/70).

Non ottemperando a quanto sopra si paventa una interruzione di pubblico servizio, per cui ciascun Comune dovrà individuare nei modi consentiti dalla Legge, in questa fase, per lo meno un gestore temporaneo nelle more dell'affidamento definitivo.

Considerato che Il Comune, con delibera di Giunta Municipale n. 114 del 20.11.2014, si è costituito in A.R.O., in forma singola coincidente con il territorio del Comune di Assoro;

Una volta approvato, con delibera di Giunta Municipale n. 113 del 20.11.2014, il relativo Piano d'Intervento, è stato trasmesso per l'approvazione ai sensi dell'art. 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010.

Il Piano d'Intervento dell'A.R.O è stato approvato con Decreto n. 421 del 09.04.2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti.

Che il predetto Piano, a seguito di aggiornamento della normativa, non risulta esaustivo né funzionale, con la conseguenza che a causa dei suoi limiti , non può essere appaltato, quindi necessita una rivisitazione per essere reso funzionale, mercé la previsione di tutti i dati necessari per potere espletare un servizio privo di inconvenienti e carenze, in presenza dei quali, ci si troverebbe co l'esecuzione di un servizio lacunoso, non esclusa la possibilità di contestazioni con ditte esecutrici e con conseguenze negative per gli utenti

Considerato che entro il termine per l'approvazione del bilancio bisogna approvare il Piano Tecnico finanziario, nonché le tariffe Tari per l'anno 2019, la mancata approvazione comporterebbe danni all'Ente di carattere patrimoniali ed erariali (art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 ha posticipato al 31 marzo 2019, il termine di approvazione del bilancio finanziario di previsione 2018/2020 degli Enti Locali);

Considerato che con Delibera Consiliare n. 27 del 29.03.2017 avente ad oggetto “ approvazione progetto tecnico economico - servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Assoro per l'Anno 2017” per l'importo complessivo di €. 533.000,00;

Considerato che nell'anno 2018 il progetto tecnico economico - servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Assoro per l'Anno 2018 non è stato approvato, quindi si è operato con il piano approvato per l'anno 2017;

Considerato che è obbligatorio redigere il piano finanziario in base al Piano d'intervento dell'ambito di raccolta ottimale del Comune di Assoro approvato con D.DD.G. n. 421 del 09.04.2015 è stato redatto il seguente Piano d'intervento:

Viste le numerose ordinanze del Presidente della Regione Siciliana che obbligano di valutare e ad attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs 152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL per incrementare le percentuali di raccolta differenziata per esempio variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta dismettendo i cassonetti stradali e attivando centri Comunali di Raccolta”;

Tenuto conto che il piano finanziario elaborato dall'Ufficio preposto presso questo Comune individua complessivamente costi gestione del servizio rifiuti, compresa la raccolta differenziata porta a porta, per un importo di €. 603.891,13 Iva compresa così determinati e dettagliati negli allegati alla presente :

N.	PIANO FINANZIARIO ANNO 2019	
01	Costo Personale Operativo e Amministrativo	€. 286.081,12
02	Costo Nolo Mezzi	€. 97.799,01
03	Costo Gestione Mezzi	€. 29.899,53
04	Costi di conferimento	€. 101.557,78

05	Costo Sicurezza	€. 9.318,73
06	Spese Varie	€. 3.888,22
07	Utile d'impresa 10%	€. 41.666,64
08	Iva (10%)	€. 53.348,56
09	Costo incremento monte orario personale addetto spazzatrice	€. 4.400,00
10	A dedurre proventi contributo CONAI	€. 24.068,45
Totale Generale Iva Compresa		€. 603.891,13

Visti :

- L'articolo 1 commi da 639 al 703 della Legge 27.12.2013 n. 147;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999 n. 158;
- il vigente regolamento Comunale di disciplina della TARI;
- Accertata la propria competenza a proporre all'organo competente quanto sin qui esposto, ai sensi dell'ordinamento Enti Locali vigenti in Sicilia;

Ciò premesso:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce il punto posto all'o.d.g.

Il Consigliere **MURATORE MAURIZIO** ritiene che l'odierno punto e' stato notificato 24 ore prima della seduta ,e pertanto in assenza del tempo necessario per la sua visione chede il rinvio al fine di poterlo approfondire.

I Consiglieri propongono che la seduta venga rinviata per la data del 26/03/2019, ore 16,00 per la trattazione dei punti 1 e 2 dell'ordine del giorno integrativo.

La proposta testè' formulata viene approvata all'unanimità dai n.11 consiglieri presenti e votanti, e per l'effetto la seduta viene rinviata per la data del 26/03/2019, ore 16, per la trattazione dei punti 1 e 2 dell'ordine del giorno integrativo.

Indi, il **PRESIDENTE** scioglie la seduta alle ore 20,45.

Il Segretario Generale

Il Consigliere anziano

TOSETTO AMBRA

ATTESTA

Il Segretario Generale

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li